



Città di Melegnano

Provincia di Milano

# **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 05/08/2020

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni. i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – Istituzione della TARI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. La TARI istituita con la L. 147/2013 è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Previgente: 3. La TARI è la componente dei servizi della Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con la L. 147/2013 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. (MODIFICA A SEGUITO DELLA LEGGE N. 160/2019)

### **Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.  
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza dei condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

### **Art. 4 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

### **Art. 5 - Soggetto passivo del tributo**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 o i componenti del nucleo familiare;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

## **Art. 6 – Locali ed aree oggetto del tributo**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, di cui al successivo articolo 5, comma 3;
  - c) aree destinate in modo temporaneo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
4. Alle unità immobiliari ad uso promiscuo (domestico e non domestico) in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche della classe di riferimento.

5. Per l'anno 2014, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Si considerano altresì valide le dichiarazioni prodotte nell'anno 2013 ai fini della TARES. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 17, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## **TITOLO II**

### **ESCLUSIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 7 – Esclusioni dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - d) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
  - e) aree scoperte accessorie di civile abitazione quali giardini, orti, aree cortili zie;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico (es. tribune);
  - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua, luce;
  - g) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione secondo quanto previsto anche per IMU e TASI;
  - i) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio.
- Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
  5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune o all'eventuale Concessionario copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e/o del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

## **Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni<sup>2</sup>**

1. Sono considerate esenti le seguenti superfici:
  - a) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - b) le superfici utilizzate dal Comune al fine delle proprie attività istituzionali.
2. A norma dell'art. 1 c. 654 della Legge n. 147/2013 il finanziamento delle esenzioni di cui alla lettera a) è a carico delle altre utenze, mentre quelle relative alle superfici comunali sono a carico della fiscalità generale iscritte a bilancio di previsione come autorizzazione di spesa.
3. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e non locata o data in comodato d'uso la TARI a decorrere dal 2015 è ridotta nella misura di due terzi.
4. Le aree pubbliche e scoperte date in uso, concessione o appalto e destinate in modo non esclusivo alla sosta a pagamento sono tassate – tenuto conto nella misura del 75% applicando la tariffa per la destinazione uso più attinente ossia quella delle autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
5. Per il solo anno 2020 sono previste riduzioni atipiche a carico del bilancio comunale nella misura del 20% per le seguenti categorie:

---

<sup>2</sup>Nuovi commi

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (escluso municipio)
2	Cinematografi e teatri
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	- banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
24	Bar, caffè, pasticceria
29	- banchi di mercato generi alimentari utenze giornaliere
30	Discoteche, night-club

## **Art. 9 – Riduzioni della parte variabile tariffa per utilizzi particolari**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della parte variabile tariffa.
2. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 30%.
3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche detenuti da soggetti residenti in casa di riposo si applica una riduzione del tributo sulla parte variabile della tariffa nella misura del 30%.
4. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
  - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
  - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler

cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato. Qualora i locali e le aree siano detenuti esclusivamente da soggetti iscritti all'A.I.R.E. per un periodo superiore di sei mesi all'anno, si applica una riduzione del tributo sulla parte variabile della tariffa nella misura del 30%, a condizione che l'immobile destinato ad uso abitativo non sia locato.

## **Art. 10 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
  - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
  - b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
  - c) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
  - d) laboratori di analisi: 15%;
  - e) allestimenti, insegne: 15%;
  - f) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%.
2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune o all'eventuale Concessionario copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

## **Art. 11 – Riduzioni della parte variabile della tariffa per raccolta differenziata**

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un

abbattimento di pari importo della parte variabile della tariffa afferente la quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

2. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% sulla parte variabile della tariffa da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune o dal Concessionario da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti assimilati.

## **Art. 12 – Categorie di utenza**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 17. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo giorno del trimestre solare di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo.
  - b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nella tabella allegata al presente regolamento.
4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT o ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
7. Nel caso di posti auto o box detenuti in assenza di abitazione principale di riferimento si prende a riferimento come numero di occupanti le due unità, salvo prova contraria a carico del contribuente.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

## **Art. 13 – Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge n. 248/2007, convertito nella Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **Art. 14 – Piano Economico Finanziario e Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti<sup>3</sup>**

1. **<sup>4</sup>Il Piano Economico Finanziario è redatto sulla base dei dati storici ricavati dalle scritture contabili del gestore del servizio, in aderenza ai criteri formulati ed**

---

<sup>3</sup> Aggiunto

<sup>4</sup> Previgente: 1. Il Consiglio Comunale entro i termini di approvazione delle tariffe approva il piano economico finanziario predisposto dal gestore del servizio a norma dell'art. 8 del DPR n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.  
2. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo; b) per la sola parte derivante dalla

**aggiornati dall’Autorità di regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A), in particolare la deliberazione n. 443/2019. Tali dati devono essere trasmessi al Comune di norma entro il 31 dicembre dell’anno precedente al fine della formulazione del piano tariffario per l’anno successivo, salvo, proroghe di legge in materia di approvazione dei piani tariffari e/o asseverazione dei piani economico-finanziari.**

- 2. Nelle more di costituzione degli ambiti territoriali ottimali il Consiglio Comunale assevera il piano economico finanziario integrato con le voci ulteriori di entrata e di spesa di competenza comunale.**
- 3. La misura del fondo rischi per inesigibilità della TARI da inserire nel piano economico finanziario è determinata nella misura massima dell’80% di quanto previsto dai principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011. Il Consiglio Comunale annualmente stabilisce quale quota porre a carico della fiscalità generale e quale a carico del piano tariffario.**

## **Art. 15 - Tariffe del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alle relative tabelle. I coefficienti individuati nelle tabelle

---

*riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.*

*3. L'accantonamento al fondo rischi crediti può essere annualmente quantificato tenuto conto della percentuale di riscossione registrata entro i due anni successivi l'emissione dei primi avvisi di pagamento. Il gestore del servizio si impegna entro un anno dall'invio degli avvisi di pagamento ad emettere i relativi solleciti ed entro due anni gli avvisi di accertamento di recupero del tributo. Con la consegna del piano economico finanziario il gestore effettua una relazione dell'andamento delle riscossioni, delle procedure messe in atto per il recupero e della percentuale di insolvenza. Decorsi tre anni le maggiori somme riscosse saranno portate (sanzioni, ecc.) in detrazione nel successivo piano economico finanziario mentre le somme ancora in sofferenza potranno essere iscritte definitivamente tra i crediti inesigibili. A seguito di riscossione di tali crediti le corrispondenti somme saranno portate in detrazione nel successivo piano economico finanziario.*

possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento suddetto, per gli anni 2014 e 2015 è possibile superare i coefficienti minimi e massimi stabiliti dal Decreto fino al 50% e non considerare i coefficienti ivi previsti Ka per le utenze domestiche. A partire dall'esercizio 2016 occorrerà invece tener conto in sede di formulazione delle tariffe delle rilevazioni dei costi standard.

5. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

## **Art. 16 – Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

# **TITOLO III**

## **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

### **Art. 17 – Riscossione**

1. La TARI può essere versata tramite modello F24, tramite bollettino di conto corrente postale centralizzato, ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Ferma restando la possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno, e fatta salva diversa deliberazione annuale dell'ente, il tributo è versato annualmente in tre rate, ricadenti rispettivamente il 16 **giugno**<sup>5</sup> ed il 16 settembre a titolo di acconto ed il 16 novembre a titolo di saldo. In caso di mancata deliberazione entro i primi due acconti, si applicheranno le tariffe in vigore per l'anno precedente, salvo conguaglio in sede di saldo con le nuove tariffe deliberate.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Al contribuente viene inviato dal gestore del servizio **o dall'ufficio preposto**<sup>6</sup> apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, qualora tale avviso non dovesse pervenire entro i 5 giorni lavorativi antecedenti le scadenze pubblicate dall'Ente, il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici preposti al fine di ottenere il rilascio dell'avviso di pagamento stesso. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento.
6. Per l'anno 2014 le scadenze sono il 30 luglio, 15 settembre e 28 novembre.
7. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
8. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 10 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 10 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da

---

<sup>5</sup> Previgente: *aprile*

<sup>6</sup> Aggiunto

calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro.

## Art. 18 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, **al Concessionario o al Gestore**<sup>7</sup>, su modello predisposto dal Comune, **Concessionario o Gestore**<sup>8</sup> stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune, **il Concessionario o il Gestore**<sup>9</sup> rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

2. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo dalla data di presentazione della domanda.

## Art. 19 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia

---

<sup>7</sup> Previgente: *o al Concessionario*

<sup>8</sup> Previgente: *o Concessionario*

<sup>9</sup> Previgente: *o il Concessionario*

dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 4 BIS. Gli agenti di Polizia Locale in assenza del pagamento del tributo giornaliero della TARI da effettuarsi contestualmente al pagamento del tributo giornaliero della TOSAP non potranno rilasciare permessi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. Il pagamento è in ogni caso dovuto anche per le occupazioni prive di titolo autorizzatorio.
- 4 TER. L'ufficio di Polizia Locale trasmette all'ufficio tributi del Comune ed all'eventuale gestore del servizio di riscossione l'elenco delle occupazioni afferenti la cosiddetta "spunta" del mercato nonché tutte le occupazioni abusive accertate.
5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con apposito accertamento.

## **Art. 20 – Funzionario responsabile**

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. **Lo stesso funzionario responsabile ha la capacità di stare in giudizio, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale di resistenza nella controversia.**<sup>10</sup>
2. In caso di concessione della tributo al gestore del servizio rifiuti, il soggetto affidatario designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3.<sup>11</sup>

## **Art. 21 – Collaborazione tra Comune e gestore del servizio di accertamento e riscossione**

---

<sup>10</sup> Nuovo

<sup>11</sup> Soppresso: 3. *Per effetto dell'art.1 del D.L. n. 16/2014 convertito in legge la gestione dell'accertamento e riscossione della TARI è affidata al MEA spa, trovandosi la stessa nelle condizioni previste dal medesimo articolo (ovvero affidataria del servizio di gestione dei rifiuti oltre che della riscossione ed accertamento della TARES).*

1. Al fine di accelerare le procedure di aggiornamento delle banche dati il Comune metterà a disposizione del gestore i seguenti dati:
  - a) variazioni anagrafiche, a cura dell'ufficio anagrafe
  - b) cessioni/affitti di rami d'azienda, cambi d'intestazione di concessione posteggio riferiti al commercio ambulante, a cura dell'ufficio commercio
  - c) anagrafiche TOSAP relative al commercio ambulante, a cura dell'ufficio tributi;
  - d) i dati catastali messi a disposizione dal Portale dei Comuni, a cura dell'ufficio tributi (in formato elettronico);
  - e) i versamenti effettuati tramite modello F24 riferiti alla TARI scaricabili dall'Agenzia delle Entrate (in formato elettronico), a cura dell'ufficio tributi.
2. Al fine di integrare le banche dati<sup>12</sup>, il gestore del servizio metterà a disposizione dell'ufficio tributi comunale gli archivi completi della TARI nella prospettiva di creare un vero e proprio interscambio di dati.
3. Reiterate violazioni nell'obbligo di pagamento del tributo da parte concessionari di occupazione di suolo pubblico saranno oltre - che causa di accertamento tributario - oggetto di segnalazione al Comune al fine dell'avvio di eventuali procedure circa la sospensione o revoca della concessione in conformità alle norme e regolamenti vigenti.

## **Art. 22 – Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune, **al Concessionario o al Gestore**<sup>13</sup> il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune, **il Concessionario o il Gestore**<sup>14</sup> provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, **al Concessionario o al Gestore**<sup>15</sup> entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di

---

<sup>12</sup> Soppresso: *costituenti l'Imposta Unica Comunale*

<sup>13</sup> Previgente: *o al Concessionario*

<sup>14</sup> Previgente: *o il Concessionario*

<sup>15</sup> Previgente: *o al Concessionario*

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune o al Concessionario stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Non si rimborsano le somme inferiori ad euro 10,00.

## **Art. 23 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune, **il Concessionario o il Gestore**<sup>16</sup> provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune o il Concessionario provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 51 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Per l'applicazione delle sanzioni e sistemi deflattivi si rinvia comunque al vigente regolamento delle entrate nonché ai D. Lgs. n. 471/97, 472/97, 473/97, 218/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

---

<sup>16</sup>Previgente: *o il Concessionario*

9. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del tributo non supera euro 10,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

## **Art. 24 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento<sup>17</sup>**

1. Sulla dilazione si rinvia a quanto stabilito dall'art. 1 commi 797-801 della Legge n. 160/2019 eventualmente integrato nel regolamento delle entrate dell'ente.
5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario.

## **Art. 25 – Riscossione coattiva**

1. **Per gli avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2019<sup>18</sup>** in caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TARI viene effettuata dal Comune la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. **Sugli importi minimi di attivazione della riscossione coattiva si rinvia a quanto stabilito dal vigente regolamento delle entrate.<sup>19</sup>**
3. **Per gli avvisi di accertamento notificati dall'1/01/2020 si rinvia a quanto stabilito dall'art. 1, commi 792 e successivi della Legge n. 160/2019 eventualmente integrati dal regolamento delle entrate dell'ente.<sup>20</sup>**

---

<sup>17</sup>Previgente: 1. Per importi superiori a € 250,00 di avvisi di accertamento il funzionario responsabile può - su richiesta del debitore da effettuarsi perentoriamente entro la scadenza del pagamento nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso – disporre attraverso provvedimento motivato la rateazione delle somme fino ad un massimo di 4 rate trimestrali anticipate di pari importo, con applicazione dell'interesse legale (o della misura d'interesse propria della singola entrata, laddove stabilita) sul pagamento posticipato. La scadenza della prima rata coincide con la scadenza originaria del versamento.

2. In deroga al precedente comma, in presenza di condizioni economiche particolarmente disagiate dei debitori debitamente documentate, il funzionario responsabile può concedere una maggiore rateazione e più ampi termini di pagamento con provvedimento motivato, ferma restando l'applicazione degli interessi suddetti.

3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva dell'entrata.

5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario.

<sup>18</sup> Aggiunto

<sup>19</sup> Previgente: 1. L'ente rinuncia all'attivazione della riscossione coattiva per importi del tributo ad € 12,00.

<sup>20</sup> Aggiunto

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 26 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento in materia di sanzioni e sistemi deflattivi si rinvia al vigente regolamento per le entrate ed ai D.Lgs. n. 471/97, 471/97, 473/97 e 218/97.

#### **Art. 27 – Entrata in vigore del regolamento <sup>21</sup>**

1. **Le norme del presente capo si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento.**
2. **Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, ogni eventuale nuovo adempimento a carico dei contribuenti previsto dal presente regolamento ha comunque scadenza dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.**

---

<sup>21</sup> Previgente: 1. *Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014*

**Tabella 1 – elenco categorie**

<b>utenze domestiche – n° componenti</b>
1
2
3
4
5
6 o più

	<b>utenze non domestiche</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie <sup>22</sup>
12	Banche ed istituti di credito <b>e studi professionali<sup>23</sup></b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

<sup>22</sup> Soppresso dal DL n. 124/2019 conv. L.157/2019: *studi professionali*

<sup>23</sup> Aggiunto dal DL n. 124/2019 conv. L.157/2019